



COMUNE DI ARCOLE

Provincia di Verona - Piazza Marconi, 1 – 37040 Arcole

P.I.01844780237 - C.F. 83002270235

Tel. 045 7639611 – fax 045 7635532 - @mail: segreteria@comune.arcole.vr.it

COPIA

R. D. n.45

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

CANONE UNICO PATRIMONIALE: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021 RELATIVE A CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E AL CANONE MERCATALE.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **20:25**, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

P	CERETTA ALESSANDRO	SINDACO
P	CARLI DAVIDE	VICESINDACO
P	TRENTIN BARBARA	ASSESSORE
P	LONGO MARIO GILBERTO	ASSESSORE

(P)resenti n. 4, (A)ssenti n. 0

Partecipa all'adunanza il segretario comunale Comunale Spagnuolo Massimiliano.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. CERETTA ALESSANDRO - SINDACO - assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare circa

L'OGGETTO SOPRAINDICATO

Oggetto: Canone unico patrimoniale: Approvazione tariffe per l'anno 2021 relativa a canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e al canone mercatale.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che "Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

VISTE le disposizioni del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale prevede che "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2021, con la quale è stato istituito il Canone unico patrimoniale ed è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 secondo cui 'Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe';

VISTO l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dal D.L. 41/2021 (Decreto Sostegno 2021), per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 30 aprile 2021.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 30/11/2020 a conferma per l'anno 2021 delle aliquote e tariffe Tosap, in cui è stato specificato che *“se interverranno delle nuove disposizioni normative, una volta approvata la legge di bilancio, sarà cura dell'ente provvedere ad adeguare l'assetto tributario per l'anno 2021 e successivi, anche attraverso le relative modifiche al bilancio di previsione”*;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 30/11/2020 a conferma per l'anno 2021 delle tariffe per l'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, in cui è stato specificato che *“se interverranno delle nuove disposizioni normative, una volta approvata la legge di bilancio, sarà cura dell'ente provvedere ad adeguare l'assetto tributario per l'anno 2021 e successivi, anche attraverso le relative modifiche al bilancio di previsione”*;

VISTI i commi 826, 827, 829, 831 della L. 160/2019, che riportano le tariffe standard del nuovo canone unico patrimoniale, che per i comuni fino a 10.000 abitanti, come il Comune di Arcole, sono le seguenti:

- c. 826: in caso di occupazione o di diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per **l'intero anno solare** la tariffa standard per i comuni fino a 10.000 abitanti è pari a € 30,00
- c. 827: in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per **un periodo inferiore all'anno solare** la tariffa standard giornaliera per i comuni fino a 10.000 abitanti è pari a € 0,60
- c. 829: in caso di **occupazioni di sottosuolo** la tariffa standard di cui al c. 826 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del **sottosuolo con serbatoi** la tariffa standard (ridotta a un quarto) va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard (ridotta a un quarto) è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri, ammettendo la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità
- c. 831: in caso di **occupazioni con cavi e condutture**, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive al soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria pari a € 1,50 per i comuni fino a 20.000 abitanti. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a € 800. Tale canone si intende comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, art. 42 comma 2 lettera f) e art. 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

VISTO che per l'anno di imposta 2021 la determinazione delle tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale avviene a

ridosso della scadenza per il versamento dei tributi e canoni da esso sostituiti, data la facoltà per l'Ente di deliberare le tariffe entro la data per l'approvazione del bilancio di previsione stabilita al 30 aprile, si ritiene opportuno posticipare la scadenza del versamento del nuovo Canone Patrimoniale al 31 maggio 2021 al fine di consentire la corretta determinazione dello stesso;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, allegati alla presente deliberazione;

Tutto ciò premesso;

CON VOTI unanimi e favorevoli legalmente espressi ai sensi della normativa vigente:

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE per l'anno 2021 le tariffe per il canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale, come da prospetto Allegato "A" allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa;
3. DI DARE ATTO che tali tariffe decorrono dal 1 gennaio 2021;
4. DI STABILIRE CHE, limitatamente all'anno di imposta 2021, la scadenza per il versamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale viene posticipata al **31 maggio 2021** al fine di consentire la corretta determinazione del canone come da motivazioni esposte in premessa.

SUCCESSIVAMENTE, il presente provvedimento con separata ed unanime votazione che riporta il medesimo esito, viene dichiarato urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012.

**Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021
RELATIVE A CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E AL CANONE MERCATALE.**

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Li, 09-04-2021

Il Responsabile del servizio
f.to STRAPPARAVA RITA

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Li, 09-04-2021

Il Responsabile del servizio
f.to STRAPPARAVA RITA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to CERETTA ALESSANDRO

Il segretario comunale
F.to Dott. Spagnuolo Massimiliano

N.ro 389 del Registro Pubblicazioni

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede dell'Ente, il giorno 03-05-2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D.Lgs.267/2000 e s.m. ed i.

Contestualmente all'affissione all'albo pretorio la deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs.267/2000 e s.m. ed i.

Arcole, li 03-05-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Spagnuolo Massimiliano

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Arcole, li 03-05-2021

Il Segretario Comunale
Dott. Spagnuolo Massimiliano

IL DELEGATO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14-05-2021 .

Il Segretario Generale
F.to Dott. Spagnuolo Massimiliano
